

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

GAL: Open Leader

SSL: Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"

Azione: 2.4 "Servizi per l'ospitalità diffusa"

Tipologia di intervento: SNAI

Bando n. _____ del _____

* * * * *

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Aree di intervento	4
Articolo 5 – Strutture competenti	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	6
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno	6
Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili	6
Articolo 10 – Interventi ammissibili	7
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	7
Articolo 12 – Costi ammissibili	7
Articolo 13 – Costi non ammissibili	8
CAPO IV: VINCOLI	9
Articolo 14 – Impegni essenziali	9
Articolo 15 – Impegni accessori	9
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	9
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno.....	9
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	10

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	10
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	16
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	17
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio	17
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	17
Articolo 22 – Informazioni.....	17
ALLEGATI	18

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	2.4
Titolo	Servizi per l'ospitalità diffusa

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale "Open Leader", di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto il sostegno allo sviluppo ed adeguamento dell'offerta ricettiva per aumentarne la flessibilità, ma anche per accrescere la qualità dei servizi offerti agli ospiti (wellness, aree giochi, ecc.) o a specifiche categorie (ad esempio ciclisti e biker). Le operazioni attivabili sono quelle ad accesso individuale previste dall'azione 2.4 Servizi per l'ospitalità diffusa.
3. La stessa, inoltre, persegue le seguenti finalità:
 - qualificare l'offerta esistente e rafforzare i servizi complementari alla ricettività;
 - accrescere l'ospitalità diffusa in particolare in quelle aree nelle quali è ancora poco presente e dove la domanda non trova adeguata copertura;
 - sviluppare i servizi di promozione, marketing e commercializzazione anche in funzione del coordinamento dell'offerta;
 - valorizzare a fini produttivi il patrimonio edilizio esistente, soprattutto se di pregio architettonico o urbanistico.

Oltre alla riqualificazione di quelli esistenti, l'Azione non esclude la creazione di nuovi posti letto, in particolare nelle località ove sia necessario adeguare l'offerta alla domanda, purché venga assicurata una quota minima di investimento destinata alla creazione di servizi complementari.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato B riporta le "Disposizioni attuative" a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le "Disposizioni attuative" definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) "operazione": insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
 - b) "impresa": ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

- c) “organismo pagatore”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
- d) “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
- e) “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori.
- f) “Bed and breakfast” e “affittacamere” si rimanda agli articoli 25 e 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
- g) “Servizi complementari all’alloggio” e “servizi diversi”, si rimanda all’art. 38 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
- h) Imprenditoria giovanile: si definiscono imprese giovanili
- a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni;
 - b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012;
 - c) le persone fisiche di età compresa tra 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni.
- i) Imprenditoria femminile: si definiscono imprese femminili, ai sensi della legge 215/1992:
- a) l’impresa individuale la cui titolare è una donna;
 - b) le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne;
 - c) le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne.
- j) Offerta locale: si definiscono operatori/imprese/strutture locali o del territorio quelli con sede in uno dei Comuni montani o parzialmente montani della Provincia di Udine (art. 2 della LR 33/2002).

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni del territorio di competenza del GAL Open Leader, appartenenti all’area rurale D e rientranti anche nell’Area Interna Canal del Ferro e Val Canale:

Comune	2016		
	Letti	Abitanti	Grado di ricettività turistica (n. posti letto/abitanti)
Chiusaforte	243	650	37,38%
Dogna	23	174	13,22%
Malborghetto- Valbruna	774	935	82,78%
Moggio Udinese	143	1.708	8,37%
Pontebba	347	1.412	24,58%
Resia	81	1.021	7,93%
Resiutta	50	290	17,24%
Tarvisio	3.246	4.273	75,97%

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
 - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
 - b) l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 133.430,67 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 57.535,30 e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 75.895,37.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

OSPITALITA' NON PROFESSIONALE	
Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
Persone fisiche	- Essere proprietari o usufruttuari dell'immobile oggetto dell'intervento

OSPITALITA' PROFESSIONALE	
Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
Micro e piccole imprese	- Essere una micro o piccola impresa, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014 - Essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) come impresa turistica o pubblico esercizio
Cooperative	- Avere una sede operativa nel territorio di cui all'articolo 4 - Avere la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento
Persone fisiche	- Impegnarsi a costituire un'impresa entro i termini di cui all'articolo 19, comma 3 del presente bando e a rispettarne tutti i requisiti

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99

(“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”) se del caso debitamente aggiornato.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Tutti i beneficiari	“Regime de minimis”, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	60 %	L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.
3. Le aziende agricole, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 20.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 100.000,00.
3. Gli interventi ammissibili rispettano i seguenti limiti:
- a) per gli interventi volti alla realizzazione di posti letto e al miglioramento dello standard qualitativo di quelli esistenti, il limite massimo di spesa ammissibile di euro 10.000,00 per posto letto realizzato/riqualificato;
 - b) per gli interventi volti alla creazione di servizi complementari:
 - b.1) il limite massimo di spesa ammissibile di euro 5.000,00 per posto letto che la struttura ricettiva garantirà a conclusione dell’operazione;
 - b.2) il limite massimo di spesa ammissibile di euro 50.000,00 (nel caso di un numero di posti letto superiore a dieci).

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi	Beneficiari
Realizzazione di posti letto per l'avvio o l'ampliamento di un'attività ricettiva di bed and breakfast o affittacamere	Tutti i beneficiari
Miglioramento dello standard qualitativo dell'offerta nell'ambito di un'attività ricettiva di bed and breakfast o affittacamere già in essere	
Creazione di servizi complementari in attività ricettive di bed and breakfast o affittacamere quali: <ol style="list-style-type: none"> 1. la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive; 2. il servizio di trasporto gratuito mediante navetta; 3. la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati; 4. la messa a disposizione, all'interno della struttura ricettiva, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva; 5. la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo. 	

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	Requisiti di ammissibilità
Realizzazione di posti letto	Devono essere realizzati in uno dei comuni di cui all'art. 4 (Aree di intervento)
Miglioramento dello standard qualitativo dell'offerta	
Creazione di servizi complementari	Devono essere realizzati in uno dei comuni di cui all'art. 4 (Aree di intervento) Devono comportare un importo minimo di spesa pari al 20% della spesa totale ammessa al sostegno. Per la definizione dell'importo minimo saranno considerati solo gli investimenti riconducibili ai costi previsti dall'articolo 12, comma 2, lettere a.1), a.2), a.3) e a.4) del presente bando.

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).

2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
Tutti gli interventi	<p>a) investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, quali:</p> <p>a.1) riqualificazione e ampliamento di beni immobili destinati alla realizzazione o riqualificazione di posti letto;</p> <p>a.2) costruzione o miglioramento di beni immobili destinati alla creazione di servizi complementari;</p> <p>a.3) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene;</p> <p>a.4) spese generali collegate alle due voci di spesa precedenti, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1), a.2) e a.3);</p> <p>a.5) l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;</p> <p>b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medial;</p> <p>c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;</p> <p>d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;</p> <p>e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;</p> <p>f) realizzazione o aggiornamento di siti web;</p> <p>g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e); tali consulenze sono riconosciute entro il limite del 10% delle spese a cui si riferiscono;</p> <p>h) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 nel limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.4);</p> <p>i) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.4).</p>

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
 - a) piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
 - b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
 - c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
 - d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
 - d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile) compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, oppure;
 - d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
 - e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;
 - f) Omissis;
 - g) nel caso di adozione di un regime di aiuti de minimis, dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);
 - h) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - i) documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);
 - j) dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato E);
 - k) per le persone fisiche, dichiarazione di impegno a costituire una micro o piccola impresa (Allegato F);
 - l) per le cooperative, copia del libro dei soci;
 - m) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'idoneità dell'immobile rispetto all'attività ricettiva per la quale viene presentata la domanda di sostegno, anche in relazione alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche (con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto).

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

criterio in scheda SSL	Sub criterio in scheda SSL		Punt	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica/documentazione da allegare a supporto della richiesta di attribuzione del punteggio
a) Localizzazione rispetto al grado di ricettività turistica del Comune	N. Posti letto/popolazione minore o uguale al 10%		18	Non cumulabili	18	Il punteggio è assegnato se l'intervento è realizzato all'interno dei Comuni di Moggio Udinese e Resia
	N. Posti letto/popolazione superiore al 10% e minore o uguale al 20%		10			Il punteggio è assegnato se l'intervento è realizzato all'interno dei Comuni di Dogna e Resiutta
	N. Posti letto/popolazione superiore al 20% e minore o uguale al 30%		6			Il punteggio è assegnato se l'intervento è realizzato all'interno del Comune di Pontebba
	Documentazione da allegare: nessuna					
b) Caratteristiche del richiedente	Ricettività professionale		8		8	Il punteggio è assegnato per progetti di ospitalità professionale
	Documentazione da allegare: nessuna					
c) Imprenditoria giovanile	Impresa giovanile di nuova costituzione o persona fisica giovane che avvia un'attività di tipo non professionale		5	Non cumulabili	5	Il punteggio è assegnato se si tratta di impresa di nuova costituzione o persona fisica che avvia un'attività di tipo non professionale e tale soggetto rispetta i criteri definiti dal bando per le imprese giovanili
	Impresa giovanile o persona fisica giovane che amplia/riqualifica un'attività di tipo non professionale		2			Il punteggio è assegnato se si tratta di impresa già costituita o persona fisica che gestisce un'attività di tipo non professionale e tale soggetto rispetta i criteri definiti dal bando per le imprese giovanili
	Documentazione da allegare: nessuna					
d) Imprenditoria femminile	Impresa femminile/ Persona fisica donna		2		2	Il punteggio è assegnato se il beneficiario è persona fisica donna o rispetta i criteri definiti dal bando per le imprese femminili
	Documentazione da allegare: nessuna					
e) Tipologia di intervento	Quota di spesa per servizi accessori (rispetto al totale della spesa ammessa)	Superiore al 40%	6	Non cumulabili	6	Il punteggio è assegnato se la quota di spesa per servizi accessori (rispetto al totale della spesa ammessa) è superiore al 40% (40,01)
		Tra il 30% e il 40%	4			Il punteggio è assegnato se la quota di spesa per servizi accessori (rispetto al totale della spesa ammessa) è superiore al 30% (30,01%) e inferiore o uguale al 40%
		Tra il 20% e il 30%	2			Il punteggio è assegnato se la quota di spesa per servizi accessori (rispetto al totale della spesa ammessa) è superiore al 20% (20,01%) e inferiore o uguale al 30%

criterio in scheda SSL	Sub criterio in scheda SSL		Punti	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica/documentazione da allegare a supporto della richiesta di attribuzione del punteggio
	Servizi per il cicloturista	Messa a disposizione di nuove biciclette a pedalata assistita (almeno 1 ogni 3 posti letto) e presenza attrezzature per piccole manutenzioni biciclette	2	Non cumulabili	2	Il punteggio viene assegnato se il progetto prevede la messa a disposizione di nuove biciclette a pedalata assistita (almeno 1 ogni 3 posti letto) e la presenza di attrezzature per piccole manutenzioni biciclette
		Messa a disposizione di nuove biciclette (almeno 1 ogni 3 posti letto) e presenza attrezzature per piccole manutenzioni biciclette	1			Il punteggio viene assegnato se il progetto prevede la messa a disposizione di nuove biciclette (almeno 1 ogni 3 posti letto) e la presenza di attrezzature per piccole manutenzioni biciclette
		Servizio di trasporto bici e bagagli per gli alloggiati	3			3
	Numero di posti letto creati e/o riqualificati	Da 14 a 15 posti letto	20	Non cumulabili	20	Il punteggio viene assegnato se il progetto prevede la creazione e/o la riqualificazione di 14 o 15 posti letto
		Da 11 a 13 posti letto	14			Il punteggio viene assegnato se il progetto prevede la creazione e/o la riqualificazione di 11, 12 o 13 posti letto
		Da 8 a 10 posti letto	10			Il punteggio viene assegnato se il progetto prevede la creazione e/o la riqualificazione di 8, 9 o 10 posti letto
		Da 5 a 7 posti letto	7			Il punteggio viene assegnato se il progetto prevede la creazione e/o la riqualificazione di 5, 6 o 7 posti letto
		Da 3 a 4 posti letto	3			Il punteggio viene assegnato se il progetto prevede la creazione e/o la riqualificazione di 3 o 4 posti letto
		Da 1 a 2 posti letto	1			Il punteggio viene assegnato se il progetto prevede la creazione e/o la riqualificazione di 1 o 2 posti letto
						Documentazione da allegare: nessuna
f) Accessibilità	Accessibilità alle persone disabili		8		8	Il punteggio viene assegnato se la struttura realizzata rispetterà i parametri previsti dal punto 5.3 Strutture ricettive del Decreto ministeriale - Ministero dei lavori pubblici 14/06/1989, n. 236
						Documentazione da allegare: scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che descrive l'accessibilità della struttura ricettiva che dovrà essere garantita a conclusione dell'operazione

criterio in scheda SSL	Sub criterio in scheda SSL	Punt	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica/documentazione da allegare a supporto della richiesta di attribuzione del punteggio
g) Integrazione con l'offerta locale	Inserimento della struttura in una rete di operatori del sistema turistico locale (es. consorzi, associazioni, cooperative)	4	Cumulabili	8	Il punteggio viene assegnato se la domanda di sostegno è corredata da un accordo scritto tra il beneficiario e altri operatori del territorio che dimostri l'integrazione della struttura con il sistema turistico
	Attivazione di accordi commerciali con operatori del sistema agricolo locale (almeno 2)	1			Il punteggio viene assegnato se la domanda di sostegno è corredata da almeno due accordi scritti tra il beneficiario e altri operatori del sistema agricolo locale
	Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema della ristorazione locale (almeno 2)	1			Il punteggio viene assegnato se la domanda di sostegno è corredata da almeno due accordi scritti tra il beneficiario e altri operatori della ristorazione locale del territorio
	Attivazione di accordi commerciali con gestori di strutture sportive e culturali (almeno 2)	1			Il punteggio viene assegnato se la domanda di sostegno è corredata da almeno due accordi scritti tra il beneficiario e gestori di strutture sportive e culturali del territorio
	Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema artigianale locale (almeno 2)	1			Il punteggio viene assegnato se la domanda di sostegno è corredata da almeno due accordi scritti tra il beneficiario e imprese del sistema artigianale locale
h) Il contributo alla qualità architettonica e urbanistica	Interventi su residenze che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica culturale e tradizionale del territorio in cui sono dislocate	3	Cumulabili	5	Il punteggio viene assegnato se il progetto prevede interventi su residenze che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica culturale e tradizionale del territorio in cui sono dislocate
					Documentazione da allegare: scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri il valore storico, artistico, ambientale della struttura oggetto di intervento
	Interventi su residenze ubicate in località di particolare pregio paesaggistico	1			Il punteggio viene assegnato se il progetto prevede interventi su residenze ubicate in località di particolare pregio paesaggistico
					Documentazione da allegare: scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri il pregio paesaggistico della località ove è ubicato l'edificio

Critério in scheda SSL	Sub criterio in scheda SSL	Punti	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica/documentazione da allegare a supporto della richiesta di attribuzione del punteggio
	Interventi che prevedano la dotazione di arredi dell'artigianato locale nelle camere e nelle aree comuni	1			Il punteggio viene assegnato se il progetto prevede interventi che prevedano la dotazione di arredi dell'artigianato locale nelle camere e nelle aree comuni
					Documentazione da allegare: scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che descriva gli arredi dell'artigianato locale di cui si prevede l'acquisto
i) interventi che migliorano la sostenibilità ambientale	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici	7	Cumulabili	12	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo.
					Documentazione da allegare: scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri come l'intervento migliori la qualità ambientale ed idonea documentazione di supporto (certificazione energetica della struttura ante intervento e previsionale a fine intervento)
	Ristrutturazione o recupero di immobili che non comportano un aumento di superficie	2			Il punteggio è assegnato se il progetto prevede interventi che non comportano un aumento di superficie edificata
					Documentazione da allegare: progetti definitivi, corredati da disegni e planimetrie, e della relazione tecnica descrittiva
	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile	3			Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia
					Documentazione da allegare: scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri come l'intervento migliori la qualità ambientale ed idonea documentazione di supporto (documentazione che evidenzi l'impiego di materiale legnoso certificato (PEFC, FSC, ecc.)).
j) Percentuale di apporto di risorse	La quota aggiuntiva di cofinanziamento x è: $x > 10$	3	Non cumulabili	3	Il punteggio è assegnato se la quota aggiuntiva di cofinanziamento, definita nel limite del costo massimo previsto

Critério in scheda SSL	Sub criterio in scheda SSL	Punti	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica/documentazione da allegare a supporto della richiesta di attribuzione del punteggio
proprie (quota aggiuntiva di cofinanziamento privato rispetto a quanto obbligatorio per il finanziamento degli interventi)					dal bando, (sostegno richiesto in domanda/spesa ammessa a seguito dell'istruttoria) è superiore al 10% (10,01%)
	La quota aggiuntiva di cofinanziamento x è: $5 < x \leq 10\%$	1			Il punteggio è assegnato se la quota aggiuntiva di cofinanziamento (sostegno richiesto in domanda/spesa ammessa a seguito dell'istruttoria) è superiore al 5% (5,01%) e inferiore o uguale al 10%
					Documentazione da allegare: nessuna
				100	

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è dato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di aiuto (numero di protocollo domanda in SIAN).

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro il termine massimo di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della concessione del sostegno di cui al precedente comma.
4. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
5. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
6. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
7. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto,

chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all’articolo 21 si dà l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open Leader, Via Pramollo n. 16, Cap 33016, comune di Pontebba, prov. di Udine (UD), telefono 0428/90148, e-mail info@openleader.it , PEC openleader@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: www.openleader.it .

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C – Dichiarazione De minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso miglorie su beni immobili

Allegato E – Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

Allegato F – Dichiarazione di impegno a costituire l'impresa (solo persone fisiche per ospitalità professionale)